

## MODALITA' DI CATALOGAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

### GRUPPO A

Riferite all'Articolato generale del DM

Relative a tematiche di ordine generale con valenza nazionale. Presuppongono una verifica della legittimità rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 ed eventuale intervento normativo aggiuntivo.

Trattazione di competenza MATTM

### GRUPPO B

Riferite all'Allegato Tecnico e di competenza dell'Osservatorio

**B1** – risolvibili mediante:  
**a.** semplici pronunciamenti dell'Osservatorio tramite verbali contenenti note esplicative  
**b.** circolari del MATTM da emanare successivamente ad una valutazione dell'Ufficio legislativo sulla fattibilità di quanto proposto dall'Osservatorio, o tramite proposte di aggiornamento dell'Allegato Tecnico secondo quanto previsto dall'Art.9 del DM.

**B2** – tematiche che necessitano di approfondimenti di carattere scientifico, anche per mezzo di attività sperimentali.

Trattazione di competenza Istituti nazionali di ricerca: ISPRA, ISS e CNR (con supporto SNPA)

### GRUPPO C

Errate interpretazioni del testo dell'Allegato Tecnico, fraintendimenti o specifiche di dettaglio

Osservazioni di competenza dell'Osservatorio ma da risolversi in ambito SNPA, in quanto procedure tecniche riferibili alle «buone prassi».

### GRUPPO D

Di carattere locale, con competenze Regionali

Risolvibili mediante eventuali suggerimenti alle Regioni da parte dell'SNPA e disciplinabili solo a livello locale.

Trattazione rappresentanza Regioni.

Paragrafo		Altre osservazioni (gruppo C)	Descrizione della proposta	Richiesta eventuali chiarimenti significativi
N°	Descrizione			
1.7	<b>Scheda di inquadramento dell'area di escavo</b> Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell'area di escavo	1. Chiarire se ISPRA -ARPA/APPa possono valutare idoneità e sufficienza delle informazioni chimiche qualora abbiano eseguito tali determinazioni	Si ritiene che tale chiarimento esuli dai compiti dell'osservatorio, ma debba essere trasferito all'SNPA.	
2	Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini			
2.2	Modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni	1. Campionamento - Si chiede se i campioni debbano essere obbligatoriamente prelevati dal tecnico del laboratorio accreditato e certificato (che eseguirà poi le analisi) con redazione contestuale del verbale di prelievo (scheda di campo). 2. Conservazione del campione - Al secondo capoverso si legge "...il periodo di conservazione dell'aliquota destinata a eventuali controanalisi e/o verifiche NON DEVE ESSERE INFERIORE a 3 mesi dal termine delle attività di gestione dei materiali dragati...". Si chiede di esplicitare detto capoverso e si suggerisce di aumentare il	1. E' necessaria una verbalizzazione del campionamento, anche tramite la sola firma della scheda di campo, formalmente effettuata da un tecnico competente che sia responsabile della coerenza delle attività svolte con le indicazioni tecniche richieste dall'allegato. 2. 3 mesi dalla fine della gestione (es. ripascimento completato), sembra un tempo congruo...	

		<p>tempo di conservazione ad almeno 6 mesi, in caso di accadimento di contraddittori.</p> <p>3.</p> <p>(refuso) Tab. 2.2 (Modalità di trasporto e di conservazione dei campioni) – E’ riportato in calce alla Tabella l’apice (3). Tale apice riporta la dicitura “Da eseguire sul campione fresco (Paragrafo 3.1)”. Il paragrafo 3.1 tratta di indicazioni tecniche per l’individuazione e la caratterizzazione dell’area destinata all’immersione dei materiali di escavo. Pertanto non sembra pertinente il richiamo di detto paragrafo all’apice (3) e pare invece pertinente il richiamo al paragrafo 2.3.1. Si chiedono delucidazioni.</p> <p>4.</p> <p>Tra le metodologie di campionamento si fa riferimento, fatta eccezione per i casi in cui questo riguarda il solo spessore superficiale 0-50 cm, ai soli sondaggi. Da esperienze maturate negli anni si ritiene utile evidenziare che, al fine di eseguire sondaggi per tutta la profondità del materiale da scavare con il campionamento di materiale non alterato, la metodologia migliore è quella che prevede l’uso di vibro carotieri implementati con la percussione e rotazione. L’impiego di tale strumentazione non solo non determina alterazione dei sedimenti, ma consente anche di verificare esattamente la profondità di infissione e di recupero al fine di garantire la rappresentatività del sondaggio. Tale verifica, invece, risulta di difficile attuazione nel caso di utilizzo di carotieri a rotazione ed ancora meno di quelli a vibrazione nel caso di livelli di sabbia</p>	<p>3. E’ un refuso...</p> <p>4. Non è il caso di entrare nel dettaglio tecnico strumentale, in quanto chi si assume la responsabilità del campionamento verbalizza che le indicazioni richieste sono state seguite (es. campione indisturbato e caratterizzazione di tutta la colonna fino alla profondità di escavo).</p> <p>Sono auspicabili linee guida dedicate.</p>	
--	--	---	--	--

2.3	Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica			
2.3.1	Batteria di saggi biologici	<p>1. I test eco-tossicologici di 3a tipologia sono fortemente vincolati, su base stagionale, alla disponibilità di organismi in condizione di maturità sessuale adeguata in relazione al test da condurre, disponibilità che nei mesi estivi pare difettare. Difficoltà nel reperire i laboratori in grado di realizzare le analisi ecotossicologiche richieste e che dispongono degli organismi necessari alla realizzazione di queste analisi. Il materiale biologico necessario per le analisi non è sempre prontamente disponibile.</p> <p>2. Dopo il BOX relativo al Percorso II si disciplinano le modalità di caratterizzazione nei casi di campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia, introducendo la possibilità di omettere le analisi chimiche a meno di macroscopiche evidenze di inquinamento. Si suggerisce al riguardo di specificare che cosa si intenda per "macroscopiche evidenze di inquinamento" e di valutare la possibilità per i campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia di ripristinare quanto previsto al riguardo dal Manuale APAT-ICRAM vale a dire che in tali casi i sedimenti fossero sottoposti alle sole analisi fisiche. Infatti la previsione di eseguire su campioni di ghiaia solo i test</p>	<p>1. Alcune esperienze recenti a livello nazionale indicano l'ostrica <i>Crassostrea gigas</i> come un organismo idoneo e facilmente reperibile da fornitori. A livello SNPA si sta elaborando la stesura di un protocollo metodologico con questa specie, in modo da promuovere l'applicazione omogenea del saggio a livello nazionale, in tutte le sue fasi (dalla preparazione dell'elutriato...)</p> <p>2. Si rimanda a quanto discusso nel Gruppo Scientifico dell'osservatorio per quanto riguarda la definizione di "macroscopiche evidenze di inquinamento". Per l'elutriato non si ravvisano difficoltà nell'applicazione su campioni costituiti dall'80% di ghiaia. Fornire maggiori indicazioni sulla preparativa, attraverso la predisposizione di uno specifico protocollo ISPRA-SNPA, da rimandare al gruppo di lavoro sul DM173/16 SNPA (in ambito ecotossicologico).</p>	

		<p>ecotox crea non poche difficoltà nell'esecuzione dei test di embriotossicità con elutriato e qualche dubbio sull'attendibilità dei risultati stessi. Si chiede se tali problematiche siano state riscontrate anche da altre Regioni e relative ARPA o dalla stessa ISPRA e, in caso affermativo, quali rimedi siano stati adottati al riguardo. Rappresentiamo al riguardo che abbiamo applicato quanto prescritto su campioni di spiaggia emersa e barra di foce costituiti da oltre il 90% di ghiaia e la classificazione risultante ha restituito sedimenti di classe C e D</p>		
2.3.2	Classificazione ecotossicologica	<p>1. Necessità di stabilire nei protocolli metodologici i valori limite per l'applicabilità dello specifico saggio in termini di concentrazione dei parametri di confusione nell'elutriato.</p>	<p>1. Si veda quanto discusso nei punti precedenti. Importante specificare la necessità di misurare i fattori di confusione (es ammonio).</p>	
2.4	Caratterizzazione e classificazione chimica	<p>1. Le analisi di caratterizzazione/monitoraggio devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici specializzati, oppure da laboratori privati accreditati, limita di molto la scelta dei fornitori; attualmente in alcune regioni non esistono laboratori privati accreditati per tutte le analisi necessarie (il problema maggiore sono le analisi ecotossicologiche), quindi si carica ulteriormente la P.A.</p>	<p>1. Si rimanda a quanto discusso nel Gruppo Scientifico.</p>	
2.8	Opzioni di gestione	<p>1. Il paragrafo 2.8 del Capitolo 2 prevede la possibilità per i sedimenti in classe E (per i quali l'unica opzione di gestione possibile è l'EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL'AMBIENTE MARINO DOPO VALUTAZIONE DEL RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – Figura 7 del pf. 2.8) di determinare il LEG al fine di verificare se e quanta parte di questo materiale possa essere immersa in ambiente</p>	<p>La procedura prevista dal paragrafo 2.9 è applicabile a tutte le classi. Il cambio nella gestione di un'unica classe può essere accettato a fronte di un unico campione di classe qualitativa peggiore circondato da campioni di classe migliore. Si rimanda a quanto discusso nel Gruppo Scientifico.</p>	

		<p>conterminato impermeabile (in altre parole gestita come un sedimento di classe D).</p> <p>Nonostante il testo dia questa possibilità forse deve essere chiarito che il paragrafo 2.9 vale per tutte le classi, inclusa la E.</p> <p>Si suggerisce, a riguardo, analogo procedura prevista dal par. 2.9 - Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione per isolare eventuali “hot spot” prima di una eventuale determinazione del LEG.</p>		
--	--	--	--	--

Gruppo D

1.  
L'attribuzione della classe di qualità del materiale più alta, ovvero la classe E, può essere autocertificata dal richiedente l'istanza che può voler decidere di mettersi nella classe di caratterizzazione peggiore possibile ad es. per ottimizzare la spesa? Quali modalità dovrà rispettare per questa certificazione?

2.  
Per agevolare i Comuni e l'istruttoria di Arpa e degli altri enti e strutture autorizzative, sarebbe utile mettere a disposizione un archivio di dati relativi alla caratterizzazione delle spiagge, dati che in parte ci sono ed in parte sono da integrare, raccogliendo i dati che già esistono delle caratterizzazioni effettuate, in modo da non doverle ripetere ogni volta (requisiti del percorso II).

Individuare ambienti conterminati e discariche a livello regionale.  
Sarebbe utile avere un registro consultabile di contabilità delle sabbie portate nelle aree di scarico al largo, costantemente aggiornato in maniera che si conoscano i margini di disponibilità.

3.  
Introduzione di un aspetto procedurale forse un poco trascurato ma di cui sarebbe opportuno avere la codificazione, cioè di quello riferibile a "Piani di manutenzione ordinaria degli arenili" ... ovvero fare in modo che ci sia nello strumento normativo una chiara definizione di uno Strumento Programmatico che consenta di rendere più efficace la spesa di caratterizzazione e la procedura autorizzativa e soprattutto permetta di procedere anche in deroga ad alcuni limiti oggi presenti come quello della sospensione delle attività durante la stagione balneare o come nel caso dei piccoli porti turistici.

4.  
Si richiede che nel DM o nei regolamenti regionali possa essere codificata la casistica in deroga relativa alla gestione di sedimenti in continuo, e dei relativi dispositivi e supporti tecnologici, sia in ambito portuale sia lungo i litorali.

1.  
In questo modo non si promuove una gestione orientata ad una economia circolare, ma ad una gestione come rifiuto.

2.  
Potrebbe essere predisposto un registro regionale consultabile via web sulle caratterizzazioni effettuate e sulle conseguenti destinazioni attuate.

3.  
Disciplinabile a livello regionale

4.  
Disciplinabile a livello regionale

5.

5.  
Implementare il testo del DM o di predisporre regolamenti regionali, a mezzo di specifici Gruppi di Lavoro regionali, per disciplinare le procedure non contemplate dal DM 173/2016, prevedendo provvedimenti snelli (anche solo comunicazione) stante la tempestività che occorre per alcune operazioni (es. ripascimenti di emergenza, con sabbie già caratterizzate).

6.  
Negli stessi Regolamenti regionali potrebbero essere:  
a. definite le analisi microbiologiche opportune e il ruolo dell'Azienda USL.  
b. ufficializzare i "Siti" di cui alla lettera g) dell'art.2.  
c. disciplinare le vagliature con impianti mobili sulla spiaggia prevedendo un incremento di tali impianti.  
d. permessi i ripascimenti anche nel periodo estivo, con particolari cautele, in caso di necessità di ripristino del passaggio delle imboccature dei porti.

7.  
Le aree di scarico a mare sono poche e le limitazioni imposte dalla norma -che le indica a oltre 3 Miglia dalla costa- rende difficile l'individuazione di nuove aree; inoltre, i costi derivanti dalle attività di caratterizzazione/ monitoraggio previsti dal DM, nonché le difficoltà che si riscontrerebbero a livello autorizzativo, per l'individuazione di nuove aree sono molto elevati, difficilmente sostenibili da una singola società privata che gestisce una Marina.

8.  
Per istanze ove l'intervento di dragaggio debba essere realizzato nell'ambito di competenza di una Regione X ma il conferimento venga previsto in una confinante Regione Y chi è l'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione?

9.

Disciplinabile a livello regionale (?)

6a.

Definizione delle analisi microbiologiche: trattazione a cura del Gruppo Scientifico dell'Osservatorio.

6b Chiarire la definizione di "sito" A/D?

6c Disciplinare a livello regionale

6d.

Già trattato nel gruppo B

7. I siti di immersione oltre le 3 MN potrebbero essere stabiliti su base regionale – trattare come gruppo D

8.

La competenza è della Regione che autorizza la movimentazione.

9.

Viene segnalata la necessità di un regolamento regionale che disciplini gli interventi da attuarsi nella Sacca di Goro in quanto:

- ricadente nei casi di esclusione, di cui all'art. 2 del DM 173/06, ed in particolare quelli descritti al punto g) (ripascimenti periodici con apporti minori di 20m<sup>3</sup> per metro lineare);
- in considerazione anche del particolare ambiente di transizione (analogamente alle lagune), attualmente non normato a livello nazionale.

10.

Sarebbe utile che la Regione disciplinasse i casi non inquadrati dal DM 173/2016 e definisse alcuni concetti richiamati dal DM, es. il concetto di "sito" di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.2. Il concetto di "sito" infatti è fondamentale per catalogare l'operazione di ripristino degli arenili" e di conseguenza la necessità di autorizzazione secondo il DM 173/2016. In Regione Emilia-Romagna abbiamo identificato il "sito" con la macrocella SICELL già definita nell'ambito degli studi di pianificazione della costa emiliano romagnola, ma non esiste un documento ufficiale a supporto.

L'osservatorio condivide l'osservazione

10.

L'osservatorio condivide l'osservazione

